Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-01195

Atto n. 4-01195

Pubblicato il 26 febbraio 2009
Seduta n. 161

LANNUTTI - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. -
Premesso che:

secondo quanto riportato dalla stampa, risulta all'interrogante che nel 1998, a seguito di un grave infortunio sul lavoro, un operaio di Tollo (Chieti) ha subito gravi ustioni, un trauma toracico e gravi lesioni all'udito;

in prima battuta, l'Inail gli ha riconosciuto un'invalidità pari all'otto per cento;

il lavoratore ha fatto ricorso, pertanto, al giudice del lavoro ai fini dell'accertamento di un'invalidità permanente coerente con i danni riportati;

secondo la difesa, il consulente nominato dal giudice, per negligenza inspiegabile, ha impiegato anni prima di effettuare la visita, di fatto avvenuta soltanto nel novembre 2003 e conclusasi con un giudizio negativo circa lo stato di invalidità del lavoratore;

nel 2005, il giudice ha respinto il ricorso contro il quale non è stato proposto l'appello, e ciò ha comportato la formazione del giudicato sulla controversia;

nel luglio 2007, il lavoratore ha recuperato casualmente nella sua cartella assicurativa un certificato redatto dai medici dell'Inail, datato all'ottobre 2000, nel quale gli veniva riconosciuta, per l'ipoacusia derivata dall'incidente, una percentuale di riduzione dell'integrità psico-fisica pari al 17 per cento con diritto a una rendita vitalizia;

il documento sopracitato non era mai stato prodotto in giudizio dall'Inail;

a seguito del ricorso per revocazione straordinaria *ex* articolo 395 del codice di procedura civile, l'Inail si è vista condannata a corrispondere il vitalizio dovuto al lavoratore unitamente agli arretrati e interessi per i precedenti otto anni;

come ha statuito il giudice, l'istituto ha omesso di produrre in giudizio il provvedimento di riconoscimento dei postumi invalidanti nella misura del 17 per cento, documento che avrebbe indotto il primo giudice a riconoscere il diritto del ricorrente e a prendere atto che tale diritto veniva spontaneamente riconosciuto dall'Istituto previdenziale e a dichiarare cessata la materia del contendere;

gli ispettori dell'Inail agiscono in veste di pubblici ufficiali e, come tali, sono titolari di poteri di ispezione, accertamento, diffida e contestazione, ma anche di specifici doveri, la cui inosservanza li rende passibili anche di sanzioni penali;

l'Inail, al pari di altri istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, è titolare di un potere di vigilanza teso a prevenire ed impedire atti illeciti contrari ai suoi scopi istituzionali,

si chiede di sapere quali azioni di competenza intenda intraprendere il Ministro in indirizzo, a fronte di questo sconcertante caso di mala burocrazia con conseguente danno erariale, per accertare eventuali responsabilità disciplinari, civili e contabili, trattandosi di un episodio che certamente si pone in contrasto con le politiche di riduzione dei costi e di razionalizzazione della spesa e di una maggior efficienza generale del servizio.